



## 1. RIMBORSO RICHIESTO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

A	<b>Eccedenza dell' imposta chiesta a rimborso</b> al netto del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta	euro	in lettere	in cifre
B	<b>Interessi</b> calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità della garanzia	euro	in lettere	in cifre
C	<b>TOTALE (A+B)</b> fino a concorrenza dell'importo complessivo di	euro	in lettere	in cifre

## 2. RIMBORSO RICHIESTO IN PROCEDURA ORDINARIA

A	<b>Eccedenza dell'imposta chiesta a rimborso</b>	euro	in lettere	in cifre
B	<b>Interessi</b> con decorrenza dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta fino alla <b>data di presunta effettuazione del rimborso</b>	euro	in lettere	in cifre
C	<b>Interessi</b> calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A, per la durata di validità della garanzia	euro	in lettere	in cifre
D	<b>TOTALE (A+B+C)</b> fino a concorrenza dell'importo complessivo di	euro	in lettere	in cifre

## 3. RIMBORSO INFRANNUALE

A	<b>Eccedenza di imposta chiesta a rimborso</b> per il ____ (I / II / III) trimestre ____ (anno)	euro	in lettere	in cifre
B	<b>Interessi,</b> con decorrenza dal <b>giorno di scadenza del termine di pagamento del rimborso infrannuale</b> fino alla <b>data presunta di effettuazione</b> dello stesso	euro	in lettere	in cifre
C	<b>Interessi</b> calcolati sull'importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità della garanzia	euro	in lettere	in cifre
D	<b>TOTALE (A+B+C)</b> fino a concorrenza dell'importo complessivo di	euro	in lettere	in cifre

**N.B.:** le **definizioni** contenute in questo riquadro sono esplicitate nel Glossario allegato al presente modello.

## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

### Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La Società o la Banca, con il presente contratto, garantisce all'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, il pagamento, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguito nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alle seguenti somme, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovute dal Richiedente:

- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Agenzia delle entrate nei confronti del Richiedente, relativi all'anno in cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

### Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Agenzia delle entrate o l'Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società/Banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la Società o la Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società o della Banca qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

### Art. 3 - Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità all'art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633 del 1972.

### Art. 4 - Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.

### Art. 5 - Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

---

**Art. 6 - Coesistenza di più garanzie**

Nel caso vi siano più garanzie previste dall'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Agenzia delle entrate, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

---

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione**

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

---

**Art. 8 - Surrogazione**

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

---

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni**

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

---

**Art. 10 - Foro competente**

In caso di controversia fra Società o Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate - Direzione

---

---

**Art. 11 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

LA SOCIETÀ/BANCA \_\_\_\_\_

